

- (8) L'esistenza di informazioni statistiche comparabili a livello comunitario è essenziale per l'elaborazione di strategie in materia d'istruzione e di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione. La produzione di statistiche dovrebbe basarsi su un quadro di concetti coerenti e di dati comparabili in vista della creazione di un sistema europeo integrato d'informazione statistica in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente.
- (9) Nell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del concetto di persone svantaggiate sul mercato del lavoro cui si fa riferimento negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.
- (10) La Commissione (Eurostat) raccoglie dati sulla formazione professionale nelle imprese in conformità del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese ⁽¹⁾. Tuttavia, è necessario un quadro giuridico più ampio per garantire la produzione e lo sviluppo sostenibili di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente che coprano almeno tutte le attività esistenti e in programma in questo settore. La Commissione (Eurostat) raccoglie dati annuali sull'istruzione presso gli Stati membri che cooperano volontariamente nel quadro di un'azione comune con l'Istituto di statistica dell'Unesco (UIS) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nota come «raccolta di dati UOE». La Commissione (Eurostat) raccoglie anche dati sull'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente tramite altre fonti interne, come l'indagine dell'Unione europea sulle forze di lavoro ⁽²⁾ e le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita ⁽³⁾, nonché per mezzo dei loro moduli appositi.
- (11) Dal momento che il processo di elaborazione e di monitoraggio delle politiche nel settore dell'istruzione e dell'apprendimento permanente è di natura dinamica e si adatta a un contesto in costante evoluzione, il quadro regolamentare statistico dovrebbe prevedere, in modo limitato e controllato, un certo grado di flessibilità, tenendo conto dell'onere imposto ai rispondenti e agli Stati membri.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque
- essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾.
- (14) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (15) La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto ⁽⁵⁾.
- (16) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni nelle quali può essere concesso l'accesso a dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.
- (17) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.
- (18) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di selezionare e specificare i temi delle statistiche, le loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche, i dettagli di dette caratteristiche, il periodo di osservazione e i termini per la trasmissione dei risultati, i requisiti di qualità, inclusi la precisione richiesta e il quadro di documentazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34).

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).